



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ENNA

Il Giudice di Pace Ivana R. M. Marrella ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. [REDACTED] R.G., avente ad oggetto: "condannatorio", promossa

DA

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED] rappresentati e difesi
dall'Avv. Grazia Ferdenzi, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati

RICORRENTI

CONTRO

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore,
[REDACTED] rappresentato e difeso
dall'Avv. [REDACTED] ed elettivamente domiciliato presso la sede della
società

RESISTENTE

Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 29/06/26.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 26/01/26, i ricorrenti chiedevano la condanna di [REDACTED] al pagamento della somma di € 5.000,00, oltre agli interessi sul capitale investito e la rivalutazione monetaria dalla scadenza al saldo, relativi ad un buono postale acquistato presso la resistente in data 19/12/06.

Regolarmente costituita, [REDACTED] eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito.

All'udienza del 29/06/26, svolta con le modalità della trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva posta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'azione è fondata ed, in quanto tale, dovrà essere accolta nella misura e per le ragioni di seguito spiegate.

Non contestata è l'esistenza del titolo posto a base dell'azione incoata dagli odierni ricorrenti, ossia il buono postale fruttifero emesso in data 19/12/06.

[REDACTED] ha eccepito che tale titolo appartiene alla serie 18P, con una produzione di interessi per 18 mesi, fino al 19/06/08, data dalla quale è iniziato a decorrere il termine decennale di prescrizione.

Tale titolo, secondo la convenuta, si sarebbe, pertanto, prescritto in data 20/06/18.

Sul predetto buono, tuttavia, si individua la sola dicitura "buono fruttifero postale", con l'indicazione della serie "18P" e senza l'indicazione della scadenza.

L'art. 8 del DM del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 19 dicembre 2000, introduttivo di una nuova normativa in materia di BFP, ha stabilito che "i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi. La Cassa depositi e prestiti ha facoltà di dispor-

re, con apposita delibera del consiglio di amministrazione, il rimborso dei crediti prescritti a favore dei titolari dei buoni fruttiferi postali che ne facciano richiesta". Da ciò, discende, dunque, che i BFP a termine risulteranno prescritti al compimento del 10° anno dalla data di scadenza, da computarsi a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla scadenza naturale del titolo.

Nel caso in esame, sul buono manca l'indicazione della scadenza. Si rileva che i buoni sono emessi alle condizioni generali previste dal DM del 19.12.2000, il quale dispone, però e proprio al fine di una maggiore trasparenza, che, al momento del collocamento, i buoni debbano essere consegnati al sottoscrittore unitamente al Foglio Informativo Analitico contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento. Il buono stesso contiene detta prescrizione, con l'indicazione dell'obbligo di consegnare il foglio informativo.

Considerato che il buono intestato ai ricorrenti non riporta indicazioni circa la durata e, quindi, circa il termine di scadenza, costituente il dies a quo della prescrizione del diritto al rimborso e che non sussiste la prova, il cui onere grava sulla resistente, che sia stato consegnato ai ricorrenti, al momento della sottoscrizione, alcun foglio informativo né risulta chiaro da quale fonte normativa tale informazione avrebbe dovuto essere attinta da parte dell'investitore, si ritiene che non risultano adempiuti, da parte dell'intermediario i doveri di trasparenza e di informazione imposti dalla suindicata normativa e, soprattutto, quello di rendere noto la data di scadenza del titolo. (Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 25070 del 6 settembre 2026) Se è vero, infatti, che il decreto ministeriale stabilisce i termini di scadenza dei B.F.P., è anche vero, tuttavia, che lo stesso provvedimento impone la consegna al cliente dei fogli informativi nei quali, tra l'altro, deve essere riportata la scadenza del titolo specificamente emesso. E questa

consegna deve essere considerata come essenziale perché i sottoscrittori abbiano le necessarie informazioni sul titolo.

Da quanto esposto, si ritiene che i ricorrenti non siano stati messi nelle condizioni di esercitare tempestivamente il loro diritto al rimborso, ossia il dies a quo di decorso del termine di prescrizione, che non può, pertanto, ritenersi consumata. Ai sensi dell'art. 2935 c.c. «la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere»; tale termine può decorrere solamente dal momento in cui i ricorrenti sono venuti a conoscenza della possibilità di esercitare il proprio diritto che coincide nel momento in cui Poste Italiane ha comunicato le caratteristiche del titolo.

Per quanto sopra, la domanda deve essere accolta e Poste Italiane deve essere condannata al rimborso della somma di € 5.000,00, oltre interessi legali sul capitale investito e rivalutazione monetaria dalla data della scadenza del buono fino al saldo.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:

-condanna [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro-tempore, a rimborsare ai ricorrenti le somme riportate nel buono fruttifero di cui in parte motiva, per una somma complessiva di € [REDACTED], oltre interessi legali sul capitale investito e rivalutazione monetaria dalla data della scadenza del buono fino al saldo.;

condanna [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, a favore dei ricorrenti, delle spese di giudizio che liqui-

da nella misura di € [REDACTED] di cui € [REDACTED] per spese vive ed € [REDACTED] per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA, CPA come per legge.
Così deciso in Enna il 21 ottobre 2026

Il Giudice di Pace

Dott. Ivana R. M. Marrella